

Invero, si rileva dal verbale di incontro di mediazione prodotto in atti, che la banca opposta non ha partecipato a mezzo del proprio legale rappresentante, ma era presente solo l'avvocato, peraltro munito di valida procura sostanziale.

Dalla lettura del verbale di legge che il collegamento è avvenuto in videoconferenza ed era collegato il difensore della banca ("collegato" in video conferenza l'avv. ██████████ per la banca).

La Corte di Cassazione, nella sentenza, sez. III, 27/03/2019 n° 8473 ha rilevato come la lettera dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo incontro "*non comporta che si tratti di attività non delegabile*", recependo sul punto un orientamento già espresso da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398), per cui si deve ammettere la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. civ. Sez. III 27 gennaio 2012 n. 1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010".

La Corte prosegue argomentando che la delega, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore. In tal caso, tuttavia, affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore "*mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto*".

Ebbene è presente in atti procura notarile alle liti (all. 6 alla comparsa di costituzione) nella quale, tra gli altri poteri, è stato conferito al difensore il potere sostanziale di "attivare e partecipare per conto ed in rappresentanza della società ai procedimenti di mediazione promossi ai sensi del d. lgs. del 4.3.2010 n. 28".

La Corte affronta poi un'altra questione riferibile al momento in cui il tentativo di mediazione obbligatoria possa ritenersi utilmente concluso, ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, esponendo il principio di diritto secondo il quale è sufficiente il primo incontro.

Secondo la Corte sia il testo dell'art. 8 sia l'interpretazione sistematica (con la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo) depongono nel senso che la condizione di procedibilità debba ritenersi assolta "*con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione.*"

Sulla partecipazione all'incontro di mediazione si è pronunciata anche la Corte di appello Napoli sez. II, 29/09/2020, n.3227 :



La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'Avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. In definitiva, nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una od entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Nel caso in esame vi è potere sostanziale al difensore di partecipare alla mediazione conferito con procura notarile.

Neppure ha rilievo che la mediazione sia stata avviata dall'una o dall'altra parte: la ratio della mediazione è avviare e rendere possibile l'incontro, evenienza pacificamente realizzatasi.

La domanda è dunque procedibile.

2.La opposta banca ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in forza di un debito originato dall'erogazione di un prestito personale (contratto del 17.1.2015) e da un'apertura di credito con carta c.d. *revolving* (contratto del 28.12.2013).

A sostegno della domanda monitoria la opposta ha prodotto entrambi i contratti, regolarmente sottoscritti e completi nelle condizioni contrattuali (interessi, spese, costi).

In riferimento all'apertura di credito, nella presente fase di opposizione la banca ha prodotto anche tutti gli estratti conto.

3.Quanto al prestito personale del 17.1.2015 è stato prodotto il contratto regolarmente sottoscritto; è, dunque, osservata la forma scritta richiesta *ad substantiam* in materia di contratti bancari e finanziari. Lo stesso è garantito da [REDACTED]

Peraltro, la forma scritta richiesta per i contratti bancari può ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui il contratto, che abbia avuto pacifica esecuzione, sia sottoscritto dal solo cliente su moduli predisposti dalla banca che, producendo il contratto, ha implicitamente accettato la proposta.

Il contratto contiene la chiara indicazione dell'importo finanziato, delle rate, dell'importo, dei costi, anche assicurativi, del tasso di interesse (TAN 7,45%; TAEG 7,73%) e di quello di mora (1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata ma con previsione di contenimento degli interessi nei limiti delle soglie antiusura: clausola di salvaguardia).



Tale documentazione integra prova sufficiente del credito non solo nella fase monitoria ma anche nella presente fase di opposizione.

Va, infatti, chiarito che, quanto al debito derivante dai contratti di **mutuo/finanziamento**, ai fini della prova necessaria per ottenere l'ingiunzione di pagamento, la Banca o l'istituto finanziatore in genere, non hanno alcun onere di produrre a conforto della richiesta l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., essendo sufficiente la produzione del contratto di finanziamento con prova di erogazione del credito, secondo il disposto di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., documenti regolarmente esibiti in fase monitoria (vedi distinta di erogazione della somma finanziata). Peraltro, l'opponente contesta la mancanza di prova dell'erogazione di parte del credito ma non contesta affatto l'esistenza del contratto e la sua operatività, con difesa, dunque, contraddittoria ed inidonea allo scopo.

L'erogazione dell'importo finanziato è pacifica e il contratto ha avuto esecuzione con il pagamento di svariate rate (il che rende inammissibile anche generici disconoscimenti della documentazione). La possibile destinazione di parte dell'importo finanziato alla estinzione di passività pregresse è ritenuta condotta meritevole di tutela dalla giurisprudenza, non vertendosi nell'ambito del mutuo di scopo.

L'interesse corrispettivo concordato rientra nei limiti delle soglie (17,50% nel trimestre di riferimento) anche a voler considerare tutti i costi, pure assicurativi, pattuiti.

4. Usura e mora.

Nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai fini della verifica del superamento delle soglie antiusura in riferimento all'interesse moratorio, si è sostenuto che l'interesse moratorio non si cumula all'interesse corrispettivo ai fini del calcolo degli interessi usurari, trattandosi di oneri solo eventuali; e si è aggiunto che, in ogni caso, posto che la verifica dell'usura va limitata al momento genetico della conclusione del contratto, è concordata in contratto una clausola di salvaguardia che contiene comunque l'interesse dovuto nei limiti delle soglie.

Ferma restando la validità di tale ultima considerazione, che rimane assorbente, nel corso del giudizio è intervenuto, a soluzione del contrasto sulla rilevazione degli interessi moratori oltre soglia, il noto pronunciamento della corte di Cass. a sez. un. 19597 del 2020.

Occorre allora verificare se il contratto in esame è rispettoso delle soglie alla luce dei nuovi criteri dettati dalla corte in materia.

Occorre un riepilogo.

La legge n. 108 del 1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura.

La norma prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e



l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, l. n. 108/1996), La norma prevede anche che per la **determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).**

Con la legge di interpretazione autentica n. 24 del 28/02/2001 il legislatore ha tentato di chiarire i numerosi dubbi interpretativi sorti all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del '96; in particolare, per quel che qui interessa, è stato specificato che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, comma 1).

Le questioni dibattute in giurisprudenza riguardano soprattutto il significato dell'inciso "a qualunque titolo", a fine di determinare in concreto il tasso di interesse che le parti private hanno determinato, risolto nel senso che tutti i costi devono essere inclusi, e la determinazione del momento in cui fare questa rilevazione (usura genetica e sopravvenuta).

Quanto al momento di rilevanza dell'usura, a seguito della interpretazione autentica sopra riportata si è chiarito che occorre guardare al momento in cui i tassi sono promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Tale interpretazione fornita per i mutui è chiaramente estensibile anche ai contratti di conto corrente.

Il che vuol dire che non solo la legge antiusura non è applicabile retroattivamente ma che non sarebbe in astratto neppure ipotizzabile la c.d. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in un momento successivo alla stipula) e ciò perché per la valutazione del carattere usurario degli interessi, la legge stessa impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati "promessi o comunque convenuti" (sulla inconfigurabilità della usura sopravvenuta cfr. Cass. sez. un. 2017 n. 24675).

Quanto poi all'inclusione dei tassi di mora nel rilievo dell'usura, come detto, sono intervenute, nel corso di questo giudizio, le sezioni unite nel 2020 con la sentenza n.19597 a dettarne i criteri di rilevazione e calcolo, che sono quelli che seguono.

Cass. sez. un. n. 19597/2020:

-«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

-«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il



coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».

-«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».

«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., **con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti**».

-«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attinge all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento».

-«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al **d.lgs. n. 206 del 2005**, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.».

-«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».

Così riportati i principi delle sezioni unite, è in questa sede sufficiente riepilogare nel senso che la Corte ha affermato, immanzitutto, il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa *di qualsiasi somma usuraria*, che risultasse dovuta in relazione al contratto.

Hanno poi chiarito le SS.UU. che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali; è sufficiente, infatti risalire alla rilevazione del tasso medio di mora praticato dagli operatori professionali, rilevato, in forma statistica, con modalità oggettive e unitarie. Tale meccanismo è idoneo a rilevare il carattere usurario di una clausola relativa agli interessi moratori, in quanto *"fuori mercato"*.

Da qui la possibilità di usare la seguente formula: *"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"*.

Qualora, invece, i decreti ministeriali non dovessero contenere neanche l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista.



Si è poi definitivamente chiarito che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti, ferma restando la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cioè gli interessi legali o quelli convenzionali e corrispettivi, se superiori e in origine nei limiti delle soglie).

Il Collegio ha, quindi, affermato di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. n. 26286/19 secondo il quale *“nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996”.*

Conseguentemente, si è ritenuto doveroso tenere conto delle indicazioni fornite da Banca d'Italia nei propri chiarimenti del 3 luglio 2003, laddove è stato chiarito che, per evitare il confronto tra tassi disomogenei, i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui *“la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”* (questa la rilevazione applicabile al contratto in esame, stipulato nel 2010; si tenga conto, infatti, che la rilevazione campionaria effettuata nel 2001/2002 ha indicato una maggiorazione media del tasso di mora sul tasso corrispettivo del 2,1%; secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, D.m. 21.12.2017, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”).

Va poi considerato che ai fini dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite.

Il concetto di onnicomprensività di fatto scrutinato anche dalle sezioni unite, non attiene strettamente all'interesse usurario, ma al “costo usurario” del finanziamento.

E' chiara sul punto la prima massima sopra riportata:

-«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.



La Corte non parla solo di mora, o di interessi, ma di ma di **“qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»**.

Laddove, nei contratti bancari, si discorre di “interesse usurario”, si evoca il più ampio concetto di “costo usurario” del credito.

Inoltre, sono le stesse istruzioni della banca d'Italia che argomentano in termini di mora e *oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*.

Ne consegue che, la prescrizione “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” deve essere niletta nel senso che se è convenuto un costo (TAEG) usurario, la clausola è nulla e sono dovuti solo gli interessi corrispettivi se essi da soli in origine sono pattuiti legittimamente.

Dunque, nella individuazione del tasso effettivo, e dunque, nel TEG del singolo contratto, vanno inclusi tutti i costi, compresa la mora e comprese le penali per la risoluzione/ritardo.

Ebbene, il contratto in esame prevede un autonomo tasso di mora pari all'1,5 mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata.

Poiché il tasso soglia rilevato è pari al 17,50%, già attraverso un sommario aumento del tasso soglia in base al rilevamento della mora (2,1%), si ha un nuovo “tasso soglia di mora” del 19,6% ampiamente rispettato anche a voler includere e tradurre in percentuale tutti i costi. Peraltro, nessun calcolo alternativo ha fornito il debitore, che non ha neppure indicato la percentuale di sfioramento.

Ma in ogni caso vi è la clausola di salvaguardia, clausola perfettamente valida *“è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari” e che “non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto”* (Cass. 2019 n. 26286).

5.Sull'indicazione dell'ISC e sull'anatocismo

A differenza di quanto sostenuto in opposizione, il contratto contiene anche l'ISC (indicatore sintetico di costo, 9,74%, ben evidenziato in contratto in pagina separata); dalla lettura della previsione ben si comprende che il nuovo costo è dato dalla ricomprensione anche dei costi assicurativi.

Nessun anatocismo è ipotizzabile in presenza di previsione di reciprocità del calcolo degli interessi attivi e di quelli passivi.

Nessun meccanismo anatocistico-usurario è determinato dal meccanismo del calcolo del cd.ammortamento alla francese, come argomentato da concorde giurisprudenza.

L'inadempimento è del tutto incontestato.

Il debitore, che ne era onerato, non ha dato prova di aver adempiuto e della sua mancanza di colpa.

6.Quanto al secondo contratto, si tratta di operazione di credito *revolving*, secondo la definizione che ne dà la Banca d'Italia (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge



sull'usura, agosto 2009), con «operazione di credito revolving» si intende la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dall'apertura di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; una simile operazione può anche essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito. La consegna e l'utilizzo della carta presuppongono la conclusione di un apposito contratto in cui vengono fissate le regole che disciplineranno il futuro rapporto. La carta *revolving*, dunque, svolge diverse funzioni: 1. consente di acquistare un bene presso gli esercenti che aderiscono al circuito della carta di credito, senza pagamento all'atto della fornitura del bene o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento; 2. consente di prelevare giornalmente, attraverso l'uso di sportelli abilitati, una somma come anticipo di danaro contante; 3. consente prestiti di danaro a mezzo bonifico sul conto di regolamento del consumatore entro il limite della somma messa a disposizione.

La carta *revolving* prevede un meccanismo di pagamento rateale del debito; ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Il carattere *revolving* del credito consiste nel fatto che con il pagamento della rata il cliente ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che può dunque essere utilizzata per altri acquisti di beni o servizi.

Considerando che la carta di credito *revolving* consente al cliente di ottenere un finanziamento, dal punto di vista della qualificazione contrattuale essa opera similmente all'apertura di credito con previsione di un limite massimo di indebitamento. La carta dovrà altresì disciplinare le rate da corrispondersi a restituzione del capitale e il pagamento degli interessi.

Con riferimento alla sua durata, il contratto di concessione di carta *revolving* è tipicamente a tempo indeterminato.

Nel caso in esame la banca ha prodotto il contratto sottoscritto e le condizioni anche del rilascio della carta, con previsione di interessi (TAN 16,50%, TAEG 20,98%). L'importo massimo finanziato è di € 1.250,00.

La carta è stata sicuramente attivata ed utilizzata, come dimostrano gli estratti conto prodotti, riferibili a tutto il periodo considerato.

Sono regolarmente pattuiti gli interessi: TAN 16,50%; TAEG 20,98%; e gli stessi rientrano nelle soglie (per la messa a disposizione di somme al di sotto di € 5.000,00, come nella specie, la soglia nel trimestre di riferimento è del 24,99%).

Lo scarto tra l'accordo e le soglie è tale che pur volendo tradurre in percentuale i costi pattuiti non si potrebbe raggiungere il superamento.

L'inadempimento è incontestato.

7.L'opposizione va, dunque, rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1214/2019, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va confermato.



Si rileva che, come documentato dall'istanza di correzione del decreto ingiuntivo accolta dal giudice del monitorio, il decreto ingiuntivo è stato corretto nel senso che, poiché nel contratto di finanziamento era stata prestata rituale garanzia da [REDACTED] la predetta è stata condannata in solido con il debitore principale al pagamento dell'insoluto riferibile a tale titolo (cioè in solido limitatamente al finanziamento per il quale ha prestato valida garanzia); così è da intendersi il reso decreto.

8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della lite e dell'assenza di istruttoria orale, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1214/2019, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge.

Avellino, 30.5.2022.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

